



COMUNE DI ACRI

Provincia di Cosenza

AVVISO PUBBLICO

**Legge n. 431 del 9 dicembre 1999, a
rt. 11 e successive modificazioni ed integrazioni
Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione
Contributi per l'anno 2021 – Fondo e competenza 2021-2022**

SI RENDE NOTO

- Legge Regionale n.32 del 25.11.1996
- Legge n.431 del 09.12.1998
- Legge Regionale n.14 del 24.5.1999
- Legge Regionale n.1/2006
- Decreto del Ministero LL.PP. del 07.06.1999
- Delibera CIPE n.1000 del 30.6.1999
- Delibera di Giunta Regionale n.3517 del 22.11.1999
- Delibera di Giunta Regionale n. 381 del 16.05.2001
- Delibera di Giunta Regionale n. 466 del 31.05.2001
- Delibera di Giunta Regionale n. 758 del 06.08.2002
- Delibera di Giunta Regionale n. 206 del 27.03.2006
- Circolare della Regione Calabria - Dipartimento 6 - Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità Settore 5 "Lavori Pubblici - Politiche di Edilizia Abitativa" - del 19 ottobre 2020, prot n.336579.

ART. 1 - Finalità.

Il fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, è finalizzato alla concessione di contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione.

ART.2 - Beneficiari.

Sono ammessi all'erogazione dei contributi i soggetti che alla data della presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:

- 2.1 Cittadinanza italiana;
- 2.2 Cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione europea;
- 2.3 Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del D.Lgs n.286/98;
- 2.4 I soggetti di cui al presente articolo commi 2 e 3 , ai fini dell'erogazione del contributo devono essere in possesso del Certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel

territorio Nazionale ovvero da almeno 5 anni nella medesima Regione ai sensi dell'art. 11, comma 13, del D.L. 112/2008, convertito con modifiche nella legge 6/8/2008 n. 133;

2.5 Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, purché fra il conduttore ed il locatore non vi sia vincolo parentela diretto o di affinità entro il secondo grado;

2.6 Residenza nel comune in cui viene presentata la domanda di contributo nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione;

2.7 Non essere assegnatario di un alloggio di ERP a canone sociale;

2.8 Non essere assegnatario di un alloggio comunale.

2.9 Non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio.

Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:

a) titolarità di un diritto reale di "nuda proprietà"

b) titolarità di una quota su un alloggio non superiore al 50%;

c) titolarità di una quota su più alloggi purché le quote singolarmente prese non siano superiori al 50%;

d) proprietà di un alloggio accatastato presso l'Ufficio Tecnico Erariale come inagibile oppure provvedimento del Sindaco che dichiara la inagibilità oppure la inabitabilità dell'alloggio;

2.10 Patrimonio mobiliare non superiore a Euro 25.000,00 al lordo della franchigia prevista dal D.Lgs 109/98 così come modificato dal D.Lgs n.130/2000;

2.11 Valore ISE (Indicatore della Situazione economica), calcolato ai sensi del D.Lgs.109/98 così come modificato dal D.Lgs. n.130/2000, non superiore a Euro 17.000,00;

2.12 Valore ISEE (Indicatore della Situazione economica equivalente), valore ISE (Indicatore della situazione economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del D.Lgs.109/98 così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000, rientranti entro i valori di seguito indicati:

Fascia A:

valore del reddito complessivo riportato nella attestazione ISEE 2021 alla voce SOMMA DEI REDDITI DEI COMPONENTI DEL NUCLEO uguale o inferiore a Euro 13.405,08 equivalente al doppio del valore di una pensione minima IN PS per l'anno 2021 e incidenza del canone di locazione, regolarmente corrisposto, al netto degli oneri accessori sul reddito complessivo risultante dalla attestazione ISEE 2021 superiore al 14 per cento;

Fascia B:

valore del reddito complessivo riportato nella attestazione ISEE 2021 alla voce SOMMA DEI REDDITI DEI COMPONENTI DEL NUCLEO superiore a Euro 13.405,08 ma inferiore a Euro 25.000 rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione, regolarmente corrisposto, e al netto degli oneri accessori sul reddito complessivo risultante dalla attestazione ISEE 2021 risulti superiore al 24 per cento. Per la fascia b il valore ISEE deve essere inferiore a Euro 21.201,19 (limite 2021 per l'accesso all'edilizia sociale).

Possono accedere ai contributi del Fondo sostegno locazione 2021 i conduttori nel cui nucleo familiare vi sia un percettore del reddito/pensione di cittadinanza. Tuttavia i Comuni, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 6 del Decreto ministeriale 19 luglio 2021, sono tenuti, successivamente all'erogazione dei contributi, "*a comunicare all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto*".

2.13 Ai soli fini del Fondo regionale per la locazione, il valore ISEE della precedente tabella risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS e relativo alla collocazione nella fascia B è diminuito del 30% in presenza di uno dei seguenti requisiti:

a) Presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione;

- b) Presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni.

2.14 Le condizioni di cui ai punti precedenti non sono tra loro cumulabili.

2.15 L'anno di produzione dei redditi da considerare per l'applicazione dell'abbattimento del 30% del valore Isee è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.).

2.16 Estensione del contributo ai soggetti che hanno subito perdita di reddito in ragione dell'emergenza COVID-19.

Limitatamente all'anno 2021, l'accesso ai contributi di che trattasi è ampliato (comma 4, art. 1 del DM 19/07/2021), rispetto ai criteri di accesso già fissati dalla DGR 206/2006, anche ai soggetti in possesso di un indice della situazione economica equivalente non superiore a **35.000,00 euro**, che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF nell'anno 2021 superiore al 25%.

La riduzione del reddito può essere certificata attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020. L'ammontare del contributo concedibile a detti soggetti è in misura proporzionale alla perdita di reddito, per come sopra definita ed accertata dal comune [punto 8) dell'Allegato alla DGR 206/2006].

Il contributo per perdita di reddito IRPEF, in ragione dell'emergenza COVID-19, non è cumulabile con il contributo ordinario e viceversa.

2.17 I requisiti di cui al presente *art. 2 "Beneficiari"* sono valutati con riferimento al nucleo familiare così come determinato dal D.Lqs. n. 109/98 così come modificato dal D.Lqs. n. 130/2000, nonché dal DPCM n.221/1999 così come modificato dal DPCM n.242/2001, tranne il requisito di cui ai punti 2.4 e 2.5 che si riferisce al soggetto richiedente il contributo.

2.18 Non sono efficaci:

- a) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale della precedente dichiarazione, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale.
- b) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari e economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale.

ART. 3 Entità del contributo

3.1 Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE (Indicatore della Situazione economica) calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n.109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n.130/2000;

3.2 Per il calcolo del numero dei mesi di locazione non si considerano le frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

ART. 4 - Canone annuo di locazione.

4.1 Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito della somma dei canoni di locazione relativi all'anno per il quali si richiede il contributo anche in seguito a proroga o rinnovo oppure in seguito a stipula di un contratto di locazione anche per un alloggio diverso da quello per il quale è stata presentata domanda.

4.2 Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto entro i termini di apertura del bando comunale, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei canoni.

ART. 5 - Decesso.

5.1 In caso di decesso, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art.6 della legge n.392/1978.

5.2 Qualora non ricorra il caso sopra previsto e il decesso sia avvenuto posteriormente all'approvazione dell'atto comunale di individuazione dei beneficiari, il Comune provvedere

al ricalcolo dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile.

ART. 6 - Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, i requisiti per l'accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono comprovati con dichiarazione sostitutiva.

La situazione economica oggetto di dichiarazione è quella riportata nell'attestazione ISEE 2021.

Le dichiarazioni saranno sottoposte ai controlli e alle sanzioni previste dal DPR n.445/2000, dal Decreto Legislativo n.109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n.130/2000 e dal DPCM n.221/1999 così come modificato dal DPCM n.242 del 4.4.2001.

ART. 7 - Presentazione delle domande:

I soggetti interessati possono presentare richiesta presso il Comune di Acri (CS)- Protocollo Generale dell'Ente con consegna a mano ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: *"Comune di Acri – Via Roma –87041 Acri (CS) oppure a mezzo pec* al seguente indirizzo: protocollo.acri@pec.it., a firma dell'interessato, utilizzando l'apposito modulo, disponibile anche sul portale dell'Ente, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

I relativi moduli di domanda sono altresì disponibili presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Acri - Via Roma e sul sito web del Comune di Acri in "Primo Piano".

ART. 8 Istruttoria domande e procedure di erogazione:

E' di competenza del Comune:

- Procedere all'istruttoria delle domande ed alla verifica del possesso dei requisiti previsti.

In presenza di uno dei seguenti casi:

- a) Somma deiredditiIrpef e Irap pari a zero, fatti salvi i redditi esenti;
- b) Somma deiredditiIrpef e Irap inferiore al canone annuo;
- c) Somma deiredditiIrpef e Irapsuperiore ai canone annuo, al lordo della eventuale riduzione di un valore del 30%;

il Comune, prima dell'erogazione del contributo, dovrà:

- a) Verificare l'effettiva situazione economica e sociale del richiedente anche tramite i servizi sociali o altra struttura comunale demandata;
- b) Escludere dal beneficio economico, in seguito alla verifica di cui al numero precedente e nel caso di soggetti non assistiti, le domande che presentino situazioni valutate come inattendibili al fini del sostentamento familiare, fatte salve quelle derivanti da redditi esenti ai fini Irpef
- c) Procedere alle verifiche previste dalle disposizioni legislative in materia di autocertificazioni;

ART. 9. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/98, e successive modificazioni e alla deliberazione della Giunta Regionale n. 206 de 7 marzo 2006.

Acri, 28 dicembre 2021

IL RESPONSABILE DEL 2^ SETTORE

F.to: Dott. Giovanni Cofone